

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/06/2014

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1099

Comune di Sammichele di Bari (Ba). Variante al P.R.G. vigente, art. 17 L.R. n. 5/2010. "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari". Delibera di C.C. n. 19 del 19.07.2012.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

""Con nota n. 7075 del 21.08.2012, pervenuta il 28.08.2012 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica in data 03.09.2012 con n. 8641, il Comune di Sammichele di Bari, ha trasmesso la deliberazione di C.C. n. 19 del 19/07/2012, avente ad oggetto "Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. 112/08 e s.m.i. Esercizi 2012-2014" per le valutazioni di competenza regionale.

Con la D.G.R. n. 2064 del 16.10.2012, la Regione Puglia ha attestato la non compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" del Comune di Sammichele di Bari rispetto alla pianificazione sovraordinata.

Detta Deliberazione della Giunta Regionale è stata notificata al Comune di Sammichele di Bari con nota SUR prot. n. 11919 del 24.10.2012.

A seguito della avvenuta notifica, il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari ha convocato, ai sensi dell'art.11 comma 9° della L.R. n. 20/2001, con nota prot. n. 9401 del 31.10.2012 acquisita al prot. n. 12394 del 09.11.2012 del Servizio Urbanistica, la Conferenza di Servizi finalizzata al superamento dei rilievi regionali, per il giorno 15.11.2012, successivamente aggiornata al 14.12.2012 con il seguente svolgimento (giusto apposito verbale, sotto trascritto integralmente):

#### Verbale del 14/12/2012:

""Alle ore 17,30 del giorno 14 dicembre 2012, presso gli Uffici dell'Assessorato alla Qualità ed Assetto del Territorio della Regione Puglia, in Modugno alla via delle Magnolie n.8, sono presenti giusto aggiornamento di cui al precedente verbale del 15 novembre 2012:

**Omissis** 

....

La Conferenza di servizi passa a discutere le questioni riguardanti il provvedimento di Giunta Regionale n. 2064 del 16 ottobre 2012.

Il Sindaco invita l'Arch. Pugliese ad illustrare le valutazioni operate in sede comunale.

L'Arch. Pugliese, nelle indicata qualità, rappresenta che l'area in questione non è gravata da vincoli.

In particolare per quanto riguarda le criticità rilevate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2064/2012 specifica quanto segue:

Rapporti con la pianificazione sovraordinata:

- PUTT/P l'area in questione rientra nei "territori costruiti" come delimitati in sede di approvazione dei primi adempimenti per l'attuazione del PUTT/P (giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2007 e successiva delibera di G.C. n. 21/2008), all'interno dei quali non trovano applicazione le norme del piano paesaggistico. A tal proposito ricorda che l'area è inserita in un Piano di Lottizzazione approvato alla data del 6 giugno 1990 e come tale rientrante nei c.d. "territori costruiti";
- PAI l'area non è interessata dal vigente PAI né dalla modifica (area a diversa pericolosità idraulica relativa alla Lama di Jumo), pervenuta al protocollo del Comune di Sammichele di Bari al n. 7885 del 20.9.2012:
- PTA l'area non è assoggettata ai vincoli previsti dal Piano di tutela delle acque;
- Piano di Zona Servizi Sociali l'area non è interessata da previsioni del piano di zona.

In ordine agli aspetti urbanistici precisa quanto segue:

In sede di formazione del PRG approvato definitivamente nel dicembre 2000 l'area in questione viene disciplinata dall'art. 37 - Zone di completamento - Zone B3 che recita testualmente:

- 1. Le zone B3 sono quelle nelle quali si è intervenuti nell'edificazione tramite piani urbanistici esecutivi di iniziativa privata e/o pubblica.
- 2. In queste zone continuano a valere le norme e le prescrizioni tutte -nella parte non in contrasto con il vigente PRG- dei rispettivi piani esecutivi.

In sede di adozione della deliberazione consiliare n. 19/2012, l'Amministrazione comunale, stante la non univoca definizione del PRG, quanto ad indici e parametri urbanistico-edilizi ed alle modalità di attuazione dell'immobile oggetto di alienazione (ubicato in Via Pirandello angolo Via bers. M. Colapietro) localizzato in zona 83 di PRG ha inteso attivare la procedura ex art. 17 della L.R. 5/2010. A maggiore specificazione di quanto deliberato dal Consiglio Comunale, l'Arc. Pugliese chiarisce che la utilizzazione dell'area sarà pienamente conforme alle previsioni dell'ex PdL "Cupertino-Pastore-Bovio" ed in particolare, non essendo possibile, data la esiguità della superficie interessata e l'inclusione nella "Zona 83" di completamento, pervenire ad un nuovo PdL, si procederà mediante il rilascio di "permessi singoli" sulla base delle tipologie edilizie-abitative già indicate nel vecchio PdL, come per il lotto adiacente ovvero:

- casa a schiera, con corpi di fabbrica mt. 13.00 di profondità e mt. 11.00 fronte;
- altezza max. mt 7.00;
- numero di piani fuori terra: n. 2.

Rileva infine l'Arch. Pugliese che, per quanto attiene agli standard urbanistici correlati al carico insediativo previsto dal PRG, gli stessi sono soddisfatti nell'ambito delle verifiche operate dallo stesso PRG in sede di riconfigurazione del P. di L. originario.

La conferenza, preso atto di quanto sopra, ritiene che siano superate le criticità rilevate nella deliberazione di G.R. Puglia n. 2064 del 16 ottobre 2012 avente ad oggetto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui alla deliberazione di C.C. di Sammichele di Bari n. 19 del 19.07.2012, ai fini del controllo positivo di compatibilità alle LL.RR 5/2010 e 20/2001.

Di quanto innanzi viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il presente verbale è redatto in originale in duplice esemplare.""

La Conferenza di Servizi, come da verbale innanzi riportato, ha pertanto ritenuto superati i rilievi mossi dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n. 2064/2012, in ordine alla non compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" del Comune di Sammichele di Bari rispetto alla pianificazione sovraordinata.

Con nota prot. n. 10797 del 17.12.2012, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 731 del 18.01.2013, il Comune di Sammichele di Bari ha trasmesso il verbale della Conferenza di servizi del 14 dicembre 2012 per i provvedimenti conseguenziali.

Successivamente con la D.G.R. n. 522 del 28.03.2013, la Regione Puglia ha sospeso le determinazioni regionali assunte dalla Conferenza di Servizi, così come in precedenza riportate, annullando in

autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, ove occorra, il silenzio assenso maturato ai sensi dell'art. 11, comma 11, della L.R. n. 20/2001 (e per effetto del dimezzamento dei termini ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 5/2010) per l'avvenuto decorso dei quindici giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi del 14.12.2013 e contestualmente ha rinviato al Comune di Sammichele di Bari gli atti relativi al "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" ai fini dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 11 della L.R. n. 20/2011, con particolare riferimento alla pubblicazione della deliberazione di adozione della variante e al successivo esame delle eventuali osservazioni pervenute, nonché all'acquisizione del parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001. La predetta D.G.R. n. 522/2013 è stata notificata al Comune di Sammichele di Bari con nota SUR prot. n. 3811 dell'08.04.2013.

Il Comune di Sammichele di Bari, giusta nota prot. n. 10352 del 19.12.2013, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 12431 del 19.12.2013, ai fini dell'acquisizione della compatibilità del predetto Piano delle Alienazioni, ha trasmesso, quanto segue:

- Copia della Deliberazione di C.C. n. 46 del 13.11.2013 avente ad oggetto: "Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/08 e s.m.i. Esercizi 2012-2014 di cui alla Deliberazione del C.C. n. 19 del 19.07.2012 Conferenza di servizi tra Comune di Sammichele di Bari e Regione Puglia di cui al verbale del 14.12.2012 Fase di Pubblicazione Osservazioni Esame e provvedimento consequenti";
- Copia del parere rilasciato ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;
- Attestazione di avvenuta pubblicazione di avviso di deposito della variante al P.R.G. relativa al Piano di Alienazione di che trattasi.

Ancora successivamente, il SUR ha acquisito, in data 14.01.2014 al prot. n. 208, un esposto a firma dei consiglieri comunali del Gruppo Consiliare "Sammichele nel Cuore" nel quale veniva evidenziato che la pubblicazione della Del. di C.C. n. 19 del 19.07.2012 era avvenuta in modo conforme alle disposizioni della L.R. n. 20/2001 e non alla L.R. n. 56/80, essendo il Comune di Sammichele di Bari dotato di P.R.G. e non di PUG, e veniva, altresì, evidenziata la mancata affissione di manifesti nei luoghi pubblici. Il SUR, conseguentemente, con nota prot. n. 292 del 15.01.2014, ha richiesto al Comune di Sammichele di Bari di fornire specifici chiarimenti.

L'U.T.C. in riscontro a tale richiesta, con nota prot. n. 1388 del 19.02.2014, acquisita al prot. n. 1745 del 24.02 2014, ha evidenziato quanto segue:

## ""omissis

In riscontro alla Vs. nota prot. 292 del 15.1.2014, con la quale si invita questo Comune a relazionare in ordine all'esposto dei consiglieri di minoranza Giannoccaro e Netti del gruppo Sammichele nel cuore datato 7.1.2014, si rappresenta quanto segue al fine di evidenziare l'infondatezza di quanto ivi dedotto.

1. Com'è noto, in esito alla seduta del 14.12.2012, la Conferenza di servizi (tenutasi tra Comune di Sammichele di Bari e Regione Puglia) riteneva superate le criticità in precedenza riscontrate dalla Giunta Regionale ai fini del controllo positivo di compatibilità del piano delle alienazioni approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2012 (avente ad oggetto, in particolare, l'area di via Pirandello, ang. Via Bers. M. Colapietro).

A seguito di un primo esposto dei medesimi consiglieri comunali si riscontrava la omessa pubblicazione delle deliberazione di C.C. n. 19/2012 nella forma prevista dalla vigente normativa, al fine di consentire (eventuali) osservazioni da parte dei privati interessati.

Con deliberazione n. 522 del 28.3.2013, la Giunta Regionale - dopo aver motivatamente rigettato gli ulteriori rilievi del Gruppo Sammichele nel Cuore - rilevato che effettivamente la pubblicazione non era avvenuta ritualmente, sospendeva gli effetti della determinazioni regionali assunte nella conferenza di servizi innanzi indicata e "rimettere gli atti all'Amministrazione comunale ai fini dell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 11 della L.R. n. 20/2001, con particolare riferimento alla pubblicazione della deliberazione di adozione della variante e al successivo esame delle eventuali osservazioni pervenute".

Con spirito di leale collaborazione, il Comune di Sammichele di Bari procedeva alla "pubblicazione" secondo le formalità previste dal cit. art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001 (con le precisazioni che infra si opereranno).

Successivamente, con Deliberazione n. 46 del 13.11.2013, il Consiglio Comunale procedeva all'esame delle osservazioni pervenute (la prima a firma del dott. Ignazio Zullo, quale responsabile locale del PdL e la seconda a firma del coordinatore locale dell°1DV) fornendo puntuali argomentazioni che portavano al non accoglimento delle stesse.

2. L'ennesima opposizione da ultimo formulata dai consiglieri Giannoccaro e Netti si incentra su una presunta errata applicazione della L.R. Puglia n. 20/2001, in quanto - a loro dire - poiché il PRG di Sammichele è stato approvato quando era ancora vigente la L.R. 56/1980 avrebbe dovuto farsi applicazione di tale ultima normativa anche per "disciplinare" il procedimento inerente la variante l'area di via Pirandello.

E' agevole evidenziare l'erroneità e (ancora una volta) la pretestuosità di un simile assunto.

In primo luogo, la deliberazione di G.R. n. 522/2013 invitava espressamente il Comune ad effettuare la pubblicazione seguendo la disciplina di cui alla L.R. 20/2001, così come sopra testualmente riportato.

Ma anche a volersi prescindere da tale fondamentale circostanza, deve richiamarsi il disposto della L.R. Puglia n. 5/2010, il cui art. 17 (rubricato Disciplina del procedimento delle varianti di cui all'articolo 58 della legge 6 agosto 2008, n. 133) al secondo comma dispone testualmente: 'Uve le varianti di cui al comma 1 riguardino terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente, sono sottoposte a controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, previa istruttoria del servizio competente, da parte della Giunta regionale, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale termine, le varianti si intendono approvate. Qualora la Giunta regionale deliberi la non compatibilità delle varianti, si applicano le procedure di cui agli articoli 9, 10 e 11 della L.r. 20/2001 poste in capo al Comune e alla Regione, con i termini ridotti della metà. Le varianti sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP)".

Come di tutta evidenza, dunque, il legislatore regionale ha inteso emanare una normativa specifica (id est, speciale) per l'approvazione delle varianti connesse ai piani per le alienazioni immobiliari e tale disciplina rinvia espressamente alle procedure di cui alla L.R. n. 20/2001, a prescindere dal regime normativa con cui in origine era stato approvato lo strumento urbanistico generale. L'applicazione di tale disciplina da parte del Comune di Sammichele, con particolare riferimento per quel che qui rileva - alla fase della pubblicazione, è, pertanto, pienamente legittima e coerente con il quadro normativa di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale ha attestato l'avvenuta pubblicazione secondo le disposizioni di cui alla L.R. Puglia n. 20/2001 e tale attestazione è fidefacente, essendo contenuta in un atto avente fede privilegiata.

Si deve considerare, inoltre, che l'avviso di deposito è stato pubblicato pretorio online del sito istituzionale del Comune di Sammichele di Bari dal 6.6.2013 al 6.7.2013.

Orbene, l'art. 32 della L. n. 69/2009 (significativamente rubricato Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) dispone al primo comma:

"A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.".

La norma riguarda anche gli strumenti urbanistici o loro varianti, come inequivocabilmente dimostrato dalla circostanza che il comma 1/bis prevede espressamente che per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il quinto comma del medesimo articolo recita ancora: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale.".

Il Comune di Sammichele di Bari ha, pertanto, seguito la procedura prescritta alla luce delle modifiche normative medio tempore intervenute. L'affissione dei manifesti in luoghi pubblici, quale tipica pubblicazione in forma cartacea è stata sostituita ad ogni effetto legale dalla pubblicazione sul sito informatico che garantisce una pubblicità certa ed omogenea, oltre che un risparmio di spesa.

Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta evidente la radicale infondatezza delle tesi propugnate dai consiglieri Giannoccaro e Netti.

Si chiede, pertanto, che Codesta Amministrazione voglia dar corso all'ulteriore fase del procedimento adottando la deliberazione di G.R. che attesti la "compatibilità" del piano delle alienazioni di cui alla deliberazione di C.C. di Sammichele di Bari n. 19/2012.

Distinti saluti.""

Nel merito della specifica problematica relativa alla pubblicazione degli atti della variante in questione, adottata ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010 che rinvia al procedimento dell'art. 11 della L.R. n. 20/2011, si evidenzia quanto in appresso:

- art. 11, commi 4 e5, della L.R. n. 20/01 ""... omissis...

Il Consiglio comunale adotta il P.CG. e lo stesso è depositato presso la segreteria

comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.

Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.

... omissis...""

- la normativa nazionale vigente prevede:
- art. 32, comma 1, della L. n. 69/09

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in firma cartacea)

1. A far data dal l° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri,viti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti infirmatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

... omissis..."

Deliberazione n. 46 del 13.11.2013 (dispositivo)

""Delibera

- 1. quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. dare atto dell'avvenuta pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 19/2012 nei termini e nei modi di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 20/2001;
- 3. non accogliere le osservazioni pervenute per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, che devono intendersi qui integralmente riportate; omissis...."

Avviso di deposito del 06.06.2013 dell'Area Tecnica presso la Segreteria comunale della variante al P.R.G. concernente l'area libera 83 individuata al Fg. 11 p.lla 706

""Il Responsabile dell'Area Tecnica

... omissis...

#### **RENDE NOTO**

Che presso la Segreteria Comunale sono depositati gli atti inerenti la specifica destinazione dell'Area Libera "B3 - Cona di Completamento- individuata al Fg. 11 pila 706 e situata a Via Pirandello ang. Via Bersagliere Colapietro.

Chiunque può prendere visione degli atti entro giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Avviso, sul BUR Puglia e presentare le proprie osservazioni e/o opposizioni scritte su carta legale, depositandole al protocollo comunale nei successivi 30 giorni.-

Attestazione Segretario Comunale datata 10.12.2013 (verbale della Del. di C.C. n. 46/2013) ""...

Si attesta che la presente deliberazione conforme all'originale per uso amministrativo

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 17. 267/2000 per 15 giorni consecutivi dal 10/12/2013 al 2.5/12/2013 Reg. Pubbl. N. 936.

..."

Attestazione U.T.C. datata 16.12.2013 (riferita alla Del. di C.C. n. 19/2012)

Attesta che in data 06/06/2013 e precisamente sul B.U.R.Puglia, Corriere del Mezzogiorno - ediz./Puglia e Il Quotidiano di Bari. è avvenuta la pubblicazione dell'Avviso di deposito presso la segreteria comunale della variante al P.R.G. concernente l'area verde individuata al fg. 11 p.lla 706.

"

Tutto ciò premesso, in ordine all'iter della variante in questione, adottata con deliberazione C.C. n. 19/2012, e più specificatamente con riferimento alla problematica relativa alla pubblicazione degli atti di pianificazione, fermo restando che l'obbligo dello "avviso di deposito" attiene alle forme tipiche della partecipazione ai procedimenti di natura pianificatoria, e che il procedimento di approvazione previsto per i piani di "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" pone in capo alla Regione la sola attestazione di compatibilità della variante proposta alla legislazione e pianificazione sovraordinata, si rileva che:

- la pubblicazione della deliberazione di C.C. n. 19/2012 è avvenuta regolarmente, conformemente alle previsioni della L.R. n. 20/2001 (deposito presso la Segreteria Comunale e pubblicazione sul BURP n. 77 del 06.06.2013 e sulla stampa quotidiana a diffusione provinciale), come richiamata nel corpo della delibera di C.C. n. 46/2013;
- la notizia dello "avvenuto deposito" coinvolge più propriamente le forme di pubblicità, ed in tale accezione a seguito della intervenuta normativa ex art. 32, commi 1 e Ibis, della L. n. 69/09, si ritiene debba intendersi assolto l'obbligo di "affissione di manifesti nei luoghi pubblici" previsto sia dalla I.r. n. 56/80 che dalla I.r. n. 20/01, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line prescritta dalla sopravvenuta normativa statale.

A seguito delle avvenute pubblicazioni, giusta dispositivo della Del. di C.C. n. 46/2013, è da evidenziarsi che risultano presentate n. 2 (due) osservazioni da parte del "Coordinamento IDV" e del "Responsabile locale del "Popolo delle Libertà" e che le stesse sono state ritenute non accoglibili dal Consiglio Comunale;

Il merito delle osservazioni prodotte deve considerarsi come superato, anche ad esito delle successive determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi ex art. 11 della I.r. n. 20/01.

Alla luce di quanto sin qui prospettato sulla scorta delle determinazioni adottate dal Consiglio Comunale di Sammichele di Bari con deliberazione n. 46/2013 e dei chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione Comunale con nota prot. n. 1388 del 19 febbraio 2014, in questa sede condivisi, possono ritenersi superati i rilievi operati dalla G.R. con delibera n. 522 del 28.03.2013 in merito alle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi nella riunione del 14 dicembre 2012, convocata ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 5/2010 per il Piano delle alienazioni comunali in questione.

# In conseguenza:

- rilevato che la Conferenza di servizi svoltasi in data 14.12.2012, ha ritenuto superate le criticità ed i rilievi di cui alla D.G.R. n. 2064 del 16.10.2012;
- preso atto che la variante urbanistica in questione è esclusa dal campo di applicazione dei procedimenti in materia di V.A.S. (D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 44/2013);
- si propone alla Giunta di recepire le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 14.12.2012, così come in precedenza riportate, e di conseguenza di attestare definitivamente la compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" del Comune di Sammichele di Bari rispetto alla pianificazione sovraordinata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 della L. n. 133/2008 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 5/2010.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "d)" della LR n. 7/97.

# "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N. 18/2001."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RITENERE superata la sospensione degli effetti delle determinazioni regionali assunte dalla Conferenza di servizi del 14.12.2012, di cui alla delibera di G.R. n. 522/2013;

DI RECEPIRE, in ordine al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" del Comune di Sammichele di Bari le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi svolta ai sensi dell'art. 11 comma 9° e segg. della LR n. 20/2001, riportate nel verbale del 14.12.2012, nelle premesse trascritte ed in toto condivise, e che per economia espositiva devono intendersi qui integralmente riportate;

DI ATTESTARE definitivamente, di conseguenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58 della L. 133/2008 e dell'art. 17 della L.R n. 5/2010, in forza delle predette determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi, la compatibilità del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comunali" del Comune di Sammichele di Bari rispetto alla pianificazione sovraordinata nei termini indicati dalla Conferenza di Servizi:

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Sammichele di Bari (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del Servizio Urbanistica).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola